

COMODATO DI BENI MOBILI

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sig.ri:

- <...>, nato a <...>, il <...>, residente a <...>, via <...>, c.f. <...>, comodante, da una parte;
- <...>, nato a <...>, il <...>, residente a <...>, via <...>, c.f. <...>, comodatario, dall'altra parte;

premessò

- che il sig. <...> è proprietario dei seguenti beni <...>;
- che tali beni sono siti in <...>, via <...> n. <...>, di proprietà del sig. <...>;
- che il predetto sig. <...>, nell'esercizio della propria attività di <...>, intende fornire tali beni a <...>;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto

La parte comodante cede in comodato alla parte comodataria, che accetta, il seguente bene <...> (descrizione), per farne il seguente uso <...> (descrizione).

2. Stato di conservazione

Le parti danno atto che il bene in oggetto ha le seguenti caratteristiche <...> e si trova nel seguente stato di conservazione <...>, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

3. Durata

La durata del presente contratto è convenuta in <...> Resta inteso che se alla parte comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno, questa ha facoltà di esigere la restituzione immediata della cosa comodata (salvo preavviso di gg. <...>) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di morte del comodatario, il comodante avrà diritto alla immediata restituzione del bene.

4. Obblighi del comodatario

Il comodatario si obbliga di conservare e custodire i beni in oggetto con cura e massima diligenza, e non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dei beni a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituire al comodante, al termine del contratto, i beni stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al comodante una penale, che le parti convengono pari a euro <...> per ogni giorno di ritardo.

5. Responsabilità del comodatario

Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario.

rio, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

6. Spese

Le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario, che ha diritto al rimborso unicamente delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, purché necessarie ed urgenti.

7. Stima

Il bene dato in comodato viene stimato, di comune accordo, in euro <...> La perdita o il perimento del bene è a carico del comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile, salvo quanto disposto al punto 5) (responsabilità del comodatario).

8. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.

9. Foro competente

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di <...>

10. Registrazione

La registrazione del contratto verrà eseguita da <...> Le relative spese per imposta di registro e di bollo saranno a carico della parte comodataria.

11. Clausola di Mediazione

In ogni caso, compreso quello di cui al D.Lgs 28/2010, art. 5, comma 5, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto o ad esso comunque riconducibili, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione presso la B&B Professione Mediatore S.a.s. di Bertolini Luca & C. - iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 358 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione – in base al regolamento di mediazione vigente. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet www.professionemediatore.it .

12. Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: durata, penale, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, stima, clausola risolutiva espressa, foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>